



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....*246/A*.....IX Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N.28/2012 DEL 14/12/2012

**"INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE
DELL'AGGREGAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE E DELLA
COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA AGRO-
INDUSTRIALE"**





REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Risorse agroalimentari

L'Assessore

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Interventi regionali per la promozione dell'aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-industriale.

ALI/SDL/2012/00036

RELAZIONE

La Regione Puglia riconosce alla cooperazione un ruolo strategico per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del sistema agroalimentare regionale e delle aree rurali della regione e promuove l'aggregazione delle imprese agricole e delle cooperative.

Attraverso modelli organizzativi incentrati sull'aggregazione delle aziende agricole che intervengono nelle fasi di raccolta, di condizionamento, di lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali e dei servizi annessi è possibile conseguire con efficacia gli obiettivi orientati al miglioramento qualitativo delle produzioni, alla crescita della capacità di commercializzazione, alla utilizzazione ottimale delle risorse naturali ed ambientali, al contenimento dei costi di produzione attraverso economie di scala ed all'aumento della competitività da parte delle aziende agricole.

All'art. 1 "Finalità" sono indicati gli interventi attraverso i quali vengono perseguiti gli obiettivi di crescita del sistema agroalimentare e delle aree rurali. In particolare con la legge si mira a favorire i processi aggregativi delle aziende agricole e delle imprese cooperative attraverso progetti integrati di sviluppo che favoriscano i processi di integrazione all'interno delle filiere produttive e di concentrazione dell'offerta necessari per acquisire maggiori capacità contrattuali sui diversi mercati.

Con il sostegno alla cooperazione, infatti, è possibile tutelare e migliorare il reddito degli addetti agricoli, è possibile accrescere l'efficienza e la competitività del sistema agroalimentare regionale, è possibile incentivare la trasformazione dei prodotti primari in prodotti elaborati a maggiore valore e la loro commercializzazione, favorire l'introduzione dell'innovazione nei processi produttivi e diffondere i sistemi di tracciabilità dei prodotti sempre più richiesti dai consumatori.

Per dare maggiore efficacia agli interventi viene ritenuto fondamentale assicurare agli organismi associativi buone performance patrimoniali tramite operazioni di ingegneria finanziaria.

Inoltre, attraverso il rafforzamento e il sostegno alla cooperazione è possibile promuovere il consumo di prodotti agricoli, agroindustriali e zootecnici ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori.

All'art. 2 "Destinatari degli interventi" sono individuati, quali destinatari dei benefici previsti, le cooperative e loro consorzi purché iscritte all'albo nazionale delle società cooperative aventi i predefiniti requisiti per l'accesso. In particolare viene destinato l'aiuto a quelle cooperative che dimostrano di operare concretamente sul mercato mediante la esibizione di documentazione che dimostri il conferimento del prodotto da



parte dei soci per una quantità minima di almeno il 65% e la dimostrazione di contratti di vendita del prodotto a soggetti diversi dal consumatore finale ai sensi della recente normativa sulla competitività, art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 "Decreto Monti".

All'art. 3 "Priorità" vengono definite le priorità riconosciute ai beneficiari per l'ammissione ad iniziative tese a sostenere il settore agricolo ed agroindustriale. Con questo articolo si vuole dare ulteriore impulso alla cooperazione, alla quale viene data priorità per l'accesso agli aiuti comunitari.

All'art. 4 "Interventi ammissibili" sono indicati gli interventi per i quali può essere riconosciuto un contributo il quale deve essere finalizzato alla realizzazione di progetti integrati di sviluppo. I contributi riconosciuti sono quelli per favorire ed accrescere i processi aggregativi tra cooperative per dar vita ad organismi che abbiano dimensioni economiche tali da raggiungere con efficacia gli obiettivi prefissi, per finanziare proposte progettuali orientate alla commercializzazione e al marketing innovativo, per favorire l'introduzione di innovazioni nei processi produttivi, nei prodotti e negli assetti organizzativi e di mercato, per riqualificare le strutture produttive di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e per capitalizzare le cooperative e loro consorzi.

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità di attuazione dell'intervento di "capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale". In particolare è previsto l'istituzione di un "fondo di rotazione" e la stipula di "apposite convenzioni con istituti di credito", funzionale sia per l'erogazione di prestiti da restituire in cinque anni sia per la concessione di aiuti sugli interessi per mutui erogati da banche convenzionate.

All'art. 5 "Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare" è prevista la costituzione dell'Osservatorio quale strumento di approfondimento e di analisi del movimento cooperativo allo scopo di fornire contributi informativi qualificati ed aggiornati.

All'art. 6 " Programma annuale" viene specificato che la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione delle legge di bilancio, sentito il parere delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il programma annuale di interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, le "Disposizioni finanziarie" e le "Norme finali".

Dario Stefano



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Interventi regionali per la promozione della aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-industriale

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell'art.11 dello Statuto regionale, promuove lo sviluppo della cooperazione in ambito agricolo, forestale e rurale, riconoscendo ad essa un ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agro-alimentare e delle aree rurali del territorio regionale. La presente legge si propone di:
 - a) favorire l'aggregazione delle aziende agricole che operano nella raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;
 - b) favorire l'aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla concentrazione dell'offerta ed all'integrazione dei componenti delle diverse filiere agroalimentare
 - c) tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli;
 - d) accrescere l'efficienza e la competitività del sistema agroalimentare;
 - e) promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca ed applicazione della tracciabilità analitica di prodotti agricoli pugliesi di qualità;
 - f) implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture agroalimentari, anche mediante l'utilizzo delle più moderne tecnologie ed un rapporto sinergico con il sistema della conoscenza;
 - g) migliorare le performance patrimoniali delle cooperative agricole, con azioni di ingegneria finanziaria;
 - h) promuovere il consumo di prodotti agricoli, agroindustriali e zootecnici del territorio ed, in particolare, quelli ottenuti con metodi che salvaguardino l'ambiente e la salute degli



- 5 .
- agricoltori e dei consumatori;
- i) sostenere l'adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere agroalimentari per sistemi di qualità, tracciabilità e rintracciabilità innovativi;
 - j) sostenere progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di razionalizzare i processi produttivi all'interno delle filiere di prodotto e migliorarne l'efficacia del profilo economico;
 - k) sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle cooperative agricole, finalizzati all'acquisizione e perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacità gestionali e manageriali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la legge disciplina gli interventi di competenza regionale in materia ed individua obiettivi e strumenti per la realizzazione degli interventi, raccordandosi con la normativa comunitaria e nazionale.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

- 1 I soggetti destinatari dei benefici di cui alla presente legge sono le cooperative e i loro consorzi che svolgono una o più delle seguenti attività: raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali e agroalimentari, iscritte all'albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente.
- 2 Per poter beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, i soggetti beneficiari, di cui al precedente comma, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere la propria sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia;
 - b) disporre di un conferimento annuo da parte dei soci di almeno il 65% del prodotto lavorato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
 - c) stipulare contratti di cessione e vendita a soggetti diversi dal consumatore finale ai sensi dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. Nel caso di iniziative a carattere interregionale, la Regione Puglia finanzia la parte degli interventi che riguardano il territorio e gli interessi economici pugliesi.



6.

Art. 3
(Priorità)

La Regione Puglia intende dare priorità, nell'ambito di tutte le iniziative tese a sostenere il settore agricolo ed agroalimentare e con particolare riferimento alla programmazione per lo sviluppo rurale cofinanziata dalla Unione Europea, alle aggregazioni di imprese agricole, alle cooperative agricole e ai loro consorzi, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale pertinente.

Art. 4
(Interventi ammissibili)

- 1 Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo, presentati dai destinatari di cui all'art. 2, che prevedano uno o più delle seguenti tipologie di interventi:
 - a) aggregazione e concentrazione delle cooperative, di cui al comma 1 dell'articolo 2, già esistenti;
 - b) progetti commerciali e di marketing con carattere innovativo;
 - c) introduzione di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di mercato;
 - d) riqualificazione di impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali;
 - e) capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi, ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), potrà essere concesso un contributo pubblico nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1998/06 (GUUE L 379 del 28/12/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), la Regione:
 - a) istituisce un Fondo di Rotazione e stipula apposite convenzioni con gli Istituti di Credito.
 - b) può concedere, attraverso l'erogazione di un prestito da parte del Fondo di Rotazione, un aiuto non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 50.000 euro e comunque sino al 50% del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa. Il destinatario restituirà il



- prestito, attraverso il progressivo versamento del capitale sociale, entro 5 anni;
- c) può concedere, attraverso un intervento sul tasso di interesse a fronte di mutui erogati da Banche convenzionate, un aiuto superiore ai 50.000, e comunque sino al 50% del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa, a fronte dell'impegno da parte del destinatario al versamento del capitale sociale sottoscritto entro 10 anni.
- d) gli aiuti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno erogati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1998/06 (GUUE L 379 del 28/12/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Art. 5


(Osservatorio regionale sulla Cooperazione Agroalimentare)

- 1 Presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari è costituito l'Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare che, analogamente a quanto previsto per il corrispettivo Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi della legge n. 231 del 2005, è sostenuto dalle Organizzazioni della Cooperazione Agricola
- 2 L'Osservatorio rappresenta uno strumento di approfondimento ed analisi del fenomeno cooperativo nel sistema agroalimentare regionale che, periodicamente, offre contributi informativi qualificati ed aggiornati.

Art. 6

(Programma annuale)

- 1 La Giunta regionale, sentito il parere della organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale adotta, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio dell'anno di riferimento, un programma annuale con il quale vengono stabilite le modalità di attuazione degli interventi stessi.



Art. 7

8 .

(Disposizioni finanziarie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1 "Associazionismo e Tutela della Qualità", sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

- C.N.I. <<Contributi in regime di "de minimis" per la realizzazione di progetti integrati in favore di cooperative e loro consorzi. - (L.R. ___// - art. 4, comma 2)>>
- C.N.I. <<Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale. - - (L.R. ___// - art. 4, comma 3)>>.

La copertura finanziaria potrà essere assicurata, a partire dall'esercizio 2013, entro i limiti che saranno stabiliti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.

Art. 8

(Norme finali)

- 1 Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Alimentazione

9.

REFERATO TECNICO

(Art. 34 - L.R. 28/2001)

Oggetto: Interventi regionali per la promozione dell'aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-industriale.

Codice Cifra: ALI/RFT/2012/00035

Spesa Prevista e fonti di finanziamento

Gli oneri connessi agli interventi previsti dalla presente legge, faranno carico ai seguenti capitoli di spesa da istituire nell'ambito della U.P.B. 1.3.1 "Associazionismo e Tutela della Qualità",

- C.N.I. <<Contributi in regime di "de minimis" per la realizzazione di progetti integrati in favore di cooperative e loro consorzi. - (L.R. ____// - art. 4, comma 2)>>
- C.N.I. <<Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale. - - (L.R. ____// - art. 4, comma 3)>>.

Gli interventi previsti dalla presente legge decorrono a partire dall'esercizio finanziario 2013 e saranno realizzati entro i limiti di spesa che saranno resi disponibili dai bilanci annuali e pluriennali della Regione Puglia.

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione
(Dott.ssa Rosa Fiore)

Parere del Servizio Ragioneria
(art. 34, L.R. 28/2001)

- Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per:

Il Dirigente del Servizio Ragioneria
(dott. Angelosante Albanese)



194

OGGETTO: Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria sul referto tecnico allegato allo schema di disegno di legge recante "Interventi regionali per la promozione dell'aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-industriale."- Codice Cifra ALI/RFT/2012/00035

(articolo 34 legge regionale n. 28/2001 - articolo 6 regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla osta in ordine a quanto rappresentato, atteso che dallo schema di Disegno di Legge in argomento non derivano direttamente diritti soggettivi patrimoniali in capo a terzi e che gli oneri e le spese a carico del Bilancio Regionale saranno contenute nell'ambito degli eventuali stanziamenti di Bilancio.

All'articolo 5 dello Schema di Disegno di Legge si ritiene dover inserire il seguente comma 3: *"Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del Bilancio Regionale"*.

In mancanza di detta integrazione dovrà essere esplicitata la spesa derivante e data adeguata copertura finanziaria.

Visto negativo per _____

Bari, 11 dicembre 2012

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO
(Ciro Giuseppe Imperio)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA
(Angelosante Albanese)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmissione alla IV Commissione

Consiliare n. 18 DICEMBRE 2012

